



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTA', SOMMARIVA PERNO, CORNELIANO D'ALBA E PIOBESI D'ALBA.

L'anno duemilatredici addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **21,00** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano:

COGNOME	NOME	PRES.	ASS.	COGNOME	NOME	PRES.	ASS.
DOTT. TORASSO	SIMONE	SI		ODORE	BRUNO	SI	
DOTT. MOLLO	EMILIANO	SI		TESTA	PIERGIUSEPPE	SI	
ROSSO	EMILIANA	SI		NERVO	GIACOMO	SI	
GRECO	STEFANO		SI	ROSSO	STEFANO	SI	
BALBO	MARISA	SI		DOTT. ROSSO	GIULIANA	SI	
BERTORELLO	VALENTINA	SI		MUO'	GIUSEPPE	SI	
MAGLIANO	TERESINA	SI					

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
DOTT. RICCIARDI	GIANMARIO	SI	
BUONINCONTRI	CLAUDIO	SI	
BERTOLUSSO	MASSIMO		SI

Partecipa alla seduta il Signor **MENNELLA** Dr. **Ciro**, Segretario Comunale.
 Il Signor Dott. **TORASSO** **Simone** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<p><u>Relazione di pubblicazione</u> Pubblicato all'Albo Pretorio com.le dal al ai sensi dell'art.124 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267. OPPOSIZIONI Il Segretario F.to Dott. MENNELLA Ciro</p>	<p>Sulla proposta di deliberazione viene espresso parere favorevole art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 Il Resp.di Ragioneria Il Resp. Serv. Tecnico Il Segretario Comunale F.to: Dott. MENNELLA Ciro</p>	<p>Inviata ai Capi-gruppo consiliari Inviata al CO.RE.CO. Sez. di Cuneo in data Prot. n.</p>
--	--	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che al comma 3 bis - comma aggiunto dall'art. 23 comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - prevede che "i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici";

VISTO che il comma 5 dello stesso art. 23, ha precisato che la nuova disciplina "si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012", termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 14;

VISTO il parere della Corte dei Conti- Sezione di controllo della Regione Piemonte espresso con deliberazione n. 271 del 4 luglio 2012, che ha ritenuto di includere tra le funzioni e le procedure assoggettate alla competenza della stazione unica appaltante anche le procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale di cui all'articolo 125 comma 14 del D.lgs. 163/2006, ritenendo invece da escludersi da tale ambito le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori a quarantamila euro;

RITENUTO OPPORTUNO proporre la stipulazione di una convenzione per l'istituzione della centrale unica di committenza tra i Comuni di Montà, Sommariva Perno, Cornelianò e Piobesi d'Alba, che hanno omogeneità di dimensione demografica, a seguito di incontri informali avuti tra i Sindaci dei Comuni indicati;

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 8 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

CON la seguente votazione:

Presenti:	12
Votanti:	12
Voti favorevoli:	12
Voti contrari:	/
Astenuti:	/

D E L I B E R A

1. Di istituire tra i Comuni di Montà, Sommariva Perno, Corneliano e Piobesi d'Alba la centrale unica di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione composto da n. 8 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di individuare nel Comune di Montà l'Ente capofila della convenzione.
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione.
4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai fini dell'informazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ed al personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale dei Comuni di Montà, Sommariva Perno, Corneliano e Piobesi d'Alba per quanto di competenza.

Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti:	12
Votanti:	12
Voti favorevoli:	12
Voti contrari:	/
Astenuti:	/

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 - Tuel.

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI**

DI _____

L'anno duemilatredici _____ addì _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di _____ con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di _____ (CN) legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: _____) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. _____ del _____, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di _____ (CN) legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: _____) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. _____ del _____, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di _____ (CN) legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: _____) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. _____ del _____, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di _____ (CN) legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: _____) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n. _____ del _____, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

L'art. 23, comma 4 del d.l. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.lgs 163/2006 (Codice "De Lise"), con la seguente formulazione:

«3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.»

La previsione legislativa ha introdotto l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di organizzare entro il prossimo 31 marzo 2013 la gestione associata dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture presso un'unica centrale di committenza.

Il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata l'ambito dell'unione di Comuni e – solo qualora questa non sia esistente – le ipotesi residuali di accordo consortile ovvero di effettuazione dei propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

E' istituita la Centrale unica di committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori di questa Convenzione. La Centrale unica di committenza, ai sensi dell'art.33 D.Lgs. 136/2006 e s.m.i. è costituita presso la sede del Comune di Montà.

Art. 2 - Enti partecipanti e ente capofila

L'ambito territoriale in cui opera è individuato nel territorio degli enti associati che sono i Comuni di: Montà, Sommariva Perno, Corneliano e Piobesi d'Alba. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Montà.

Art. 3 - Finalità

Le funzioni ed i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli.

L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo a lavori pubblici di importo a base d'asta pari e o superiore ad € 40.000,00, all'acquisizione di benie servizi per importi a base d'asta pari o superiori ad € 40.000,00, come indicato all'art.125 del D.Lgs. 136/2006 e s.m.i. ed alle procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori a quarantamila euro.

Gli appalti di lavoro, forniture e servizi di importi inferiore alla soglia di € 40.000,00 potranno essere delegati alla C.U.C. dagli Enti aderenti la presente convenzione

Art. 4 - Funzioni attività e servizi svolti dalla centrale unica di committenza (CUC)

Le attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) consistono nella gestione della intera procedura di gara e in particolare :

- nella verifica dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto, ove esistente.
- nella redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara ed attuazione dei connessi obblighi normativi (comunicazione dei dati alla Autorità per la Vigilanza, ivi inclusa la comunicazione dei dati per l'inserimento all'interno delle annotazioni riservate, comunicazioni dei dati relativi all'avvalimento, etc...) .
- nella redazione della lettera d'invito , nella scelta e predisposizione dell'elenco ditte
- nomina e presidenza della commissione di gara;
- valutazione delle offerte presentate , ivi comprese eventuali offerte anomale;
- verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall'ente partecipante e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel capitolato speciale d'appalto;
- in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa formula la graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva;
- accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
- aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto; - esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alle procedure di affidamento;
- trasmissione all'ente associato del rendiconto finanziario delle spese sostenute.

La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, potrà svolgere inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La CUC assume per conto dell'ente associato la qualità di Centrale di Committenza e svolge pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le successive fasi, sino a giungere alla aggiudicazione definitiva.

Art. 5 – Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza (CUC)

L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati:

a) per i lavori

- Codice Unico di Progetto (CUP)

- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
- delibera di giunta di approvazione del progetto messo in gara
- copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom
- verbale di validazione del progetto
- modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di “offerta economicamente più vantaggiosa” il Comune indicherà alla C.U.C. i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- IBAN su cui versare i diritti di segreteria
 - Determina a contrarre
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all’espletamento della gara

LA C.U.C. provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l’espletamento della gara.

b) Per forniture o servizi

- Nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
- Qualità ed importo stimato del fabbisogno
- Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio
- Eventuali capitolati d’oneri
 - Determina a contrarre
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all’espletamento della gara

Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza trasmette al Comune:

- a. lo schema di contratto predisposto sulla base della aggiudicazione definitiva
- b. gli atti relativi alla procedura di gara

Competono in ogni caso al Comune:

- a. La stipula del contratto e la sua registrazione;
- b. Il pagamento del contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c. L’illustrazione ai soggetti partecipanti dei progetti, studi, capitolati d’oneri ecc., messi in gara dalla CUC;
- d. Gli adempimenti all’Osservatorio Contratti Pubblici;
- e. Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi...)

Art. 6 Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC)

Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell’ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa ma tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l’ufficio di norma è costituito da :

- a) Il Responsabile del servizio competente per materia del Comune Capofila , quale funzionario responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara ;
- b) Il R.U.P. del Comune committente
- c) Eventuale personale di segreteria del Comune capofila.

Nel caso di appalto da espletare da parte del Comune capofila-Stazione Appaltante, Il Responsabile del Servizio-R.U.P. del medesimo si riserva di richiedere l'intervento del personale dei Comuni aderenti. Il personale dipendente di tutti gli Enti addetto all'Ufficio della C.U.C. è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso il Comune Capofila, ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza; tale rapporto trova la sua fonte, oltretutto nel presente accordo, nella legge, nell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei rispettivi Comuni di appartenenza. L'orario di lavoro dei dipendenti addetti all'ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.

Per i soli lavori, al personale facente parte della CUC verrà corrisposta una percentuale dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da determinarsi sulla base dei regolamenti per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione.

Gli Enti partecipanti alla convenzione si impegnano sin da ora ad uniformare i medesimi Regolamenti, per l'attribuzione della percentuale da corrispondere al Funzionario responsabile della C.U.C. ed al eventuale personale di segreteria della C.U.C. medesima.

Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Art. 7 - Durata e recesso

La durata del presente accordo è fissata in anni tre, con decorrenza dal 01.04.2013.

Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato, con delibera di Giunta, in qualunque momento purché comunicata agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre.

Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C..

Art. 8 - Riparto spese

L'adesione alla Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.

Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.

Le spese di funzionamento della CUC saranno individuate nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali" e saranno richieste dalla stessa CUC rendicontandone l'utilizzo come spese di funzionamento per un ammontare forfetario pari ad €100,00 per ogni procedura d'appalto realizzata. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti aderenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI
IL SINDACO

PER IL COMUNE DI
IL SINDACO

PER IL COMUNE DI
IL SINDACO

PER IL COMUNE DI
IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data _____

Data: _____

Il Segretario Comunale
